06.09.2011

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

****

ORGANO DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 5 DELLA LEGGE N. 240/2010,

COSTITUITO CON D.R. N. 2143 DEL 06.04.2011

Verbale n. 22

In data 6 settembre 2011, alle ore 16,00, presso la Sala Consiglio di questo Ateneo, si è riunito l'Organo di cui in epigrafe, così composto:

- prof. Corrado PETROCELLI, Presidente
- prof. Leonardo ANGELINI
- sig. Giuseppe BELVEDERE
- prof.ssa Gabriella CARELLA
- sig. Luigi DABBICCO
- dott. Tommaso GELAO
- prof. Francesco GENTILE
- prof.ssa Marie Thérèse JACQUET
- dott. Francesco LEONETTI
- prof. Ernesto LONGOBARDI
- prof. Giovanni NATILE
- dott.ssa Monica M. MARANGELLI
- dott.ssa Monica MONTAGNANI
- prof.ssa Gabriella SERIO
- prof. Pietro TOTARO

Tutti i componenti dell'Organo sono presenti, ad eccezione della dott.ssa Marangelli e del sig. L. Dabbicco.

Sono presenti, altresì, in qualità di auditi, i proff. Francesco Altomare, Angela Carbone, Pierfrancesco Dellino, i dott. Paola Amati e Antonio Giampietro ed il sig. Leonardo Madio, che si allontanano prima della votazione sule singole deliberazioni assunte nel corso dell'adunanza.

Assistono alla riunione la dott.ssa Filomena My, Dirigente del Dipartimento Amministrativo per il coordinamento dell'attività amministrativa con le funzioni di governo e la dott.ssa Ciccarelli, Dirigente del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione.

Preliminarmente, viene distribuito il documento trasmesso dal prof. Altomare, recante alcune osservazioni del medesimo docente all'articolato in materia di "Dipartimenti", "Corsi di studio" e "Scuole", licenziato da questo Consesso nelle riunioni del 26 e 31.08.2011 e che sarà sottoposto all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, nelle rispettive riunioni del 09 e 13.09.2011. Il Presidente, a tal riguardo, sottolinea l'inopportunità di riaprire il dibattito su alcune questioni già ampiamente dibattute e sulle quali sono state raggiunte posizioni di larga condivisione.

Il prof. Altomare fornisce chiarimenti circa la finalità del proprio documento, intesa solamente ad evidenziare alcuni profili fumosi nell'articolato di che trattasi, il quale non dà risposte certe in merito ad alcune questioni che potrebbero essere sollevate in sede di esame da parte degli Organi di governo.

Il Presidente, in particolare, in merito alla criticità per la quale dalla lettura del succitato articolato non sembrerebbe "*evincersi con chiarezza se ogni Dipartimento è tenuto ad afferire ad una Scuola*", fa presente che l'obbligatorietà di afferenza si desume dalla scelta di cassare la fattispecie del Corso di studio monodipartimentale, preso atto dell'improbabilità che un corso di studio possa afferire e, pertanto essere gestito, da un unico Dipartimento.

Per quanto attiene all'opportunità rappresentata dal prof. Altomare di precisare, come fatto per la Scuola, "*a quale organismo*" il Dipartimento possa proporre l'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione o modifica di corsi di studio, pena la possibilità di conflitti di competenza, il Presidente sottolinea l'opportunità di una regolamentazione non vincolante del potere di proposta del Dipartimento nella materia *de qua*.

Il Presidente, quindi, fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'osservazione del prof. Altomare per cui mancherebbe nel succitato articolato un riferimento alle modalità di opzione ai Dipartimenti da parte dei professori e ricercatori, ricordando le conclusioni già raggiunte da questo Consesso, nel senso di demandare ad una norma transitoria la disciplina delle afferenze per coloro che non abbiano esercitato l'opzione all'entrata in vigore del nuovo Statuto – tenuto conto che, a regime, i docenti saranno incardinati direttamente nell'organico del Dipartimento che effettua la chiamata –, nonché ad apposito Regolamento la disciplina della mobilità dei docenti tra Dipartimenti.

Con riguardo all'esigenza rappresentata dal prof. Altomare di maggiore chiarezza in merito al significato di "*Corsi di studio di pertinenza di una Scuola*", unitamente alla proposta di precisare nell'articolato di che trattasi che "*un Corso di studio può afferire ad un'unica Scuola"*, viene, anzitutto, ricordata l'impostazione adottata da questo Consesso nella materia *de qua*, nel senso di prevedere che siano i Dipartimenti, e non i Corsi di studio, ad afferire alle Scuole e che la proposta di attivazione della Scuola debba contenere l'indicazione dei Corsi di studio che in essa vi si coordineranno.

Il prof. Dellino richiama, in argomento, l'eventualità che un Corso di studio di pertinenza di una Scuola abbia necessità di "attingere", per il proprio funzionamento, da un Dipartimento afferente ad una differente Scuola.

Il Presidente, nel sottolineare l'impossibilità di normare tutte le tipologie possibili, ravvisa l'opportunità di confermare l'impostazione più generica adottata da questo Consesso nella regolamentazione della materia *de qua*, che assicura margini maggiori di flessibilità in ragione della complessità dello scenario organizzativo di riferimento.

Egli, infine, fornisce puntuali chiarimenti in merito alle ulteriori proposte del prof. Altomare circa l'integrazione delle attribuzioni dei Consigli delle Scuole e l'assegnazione ai Corsi di studio di alcuni compiti che nell'articolato approvato da questo Consesso sono invece attribuiti alle Scuole.

Il Presidente, successivamente, nel ricordare i punti in discussione nell'odierna riunione, preannunciati in sede di convocazione, e relativi agli Organi sussidiari di Ateneo (Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione di Ateneo, Consiglio degli Studenti, Comitato Unico di Garanzia, Autorità garante degli studenti e Autorità garante dei comportamenti), oltre che all'esame dell'organizzazione della realtà medica, fa distribuire il contributo di lavoro, già trasmesso dalla dott.ssa Marangelli, sulle tematiche del Comitato Unico di Garanzia (CUG) e del Collegio dei revisori dei conti, richiamando, altresì, il documento del prof. Dellino, già posto a disposizione di questo Consesso, concernente alcune proposte di modifica all'articolato statutario vigente sul Nucleo di Valutazione interna dell'Università (NVA).

Egli, quindi, passa ad esaminare la problematica concernente la disciplina statutaria del CUG, ponendo, in particolare, a confronto, il succitato contributo presentato dalla dott.ssa Marangelli con la proposta formulata dalla Conferenza nazionale dei Comitati Pari Opportunità delle Università italiane, trasmessa a tutti i Rettori con mail in data 30.06.2011, a firma della Presidente Patrizia Tomio e della Presidente dell'Associazione UNICPO, prof.ssa Fiorenza Taricone e richiamata, altresì, dal Presidente della CRUI,

prof. Marco Mancini, in apposita nota in pari data, con la raccomandazione di tener in debito conto, per quanto possibile, dei contenuti della stessa. (allegati A e B al presente verbale)

Egli, in particolare, sulla scorta di quanto indicato nella suddetta proposta della Conferenza Nazionale dei CPO, sottolinea l'opportunità di integrare la composizione del CUG con la nomina, a seguito di procedura elettorale, "*di due membri in rappresentanza della componente studentesca iscritta ai corsi di studio ed uno in rappresentanza dei dottorandi e specializzandi*"; mentre, in armonia con le determinazioni assunte con particolare riferimento alla durata del mandato del Consiglio di Amministrazione, propone che i componenti del CUG durino in carica tre anni, rinnovabili consecutivamente una sola volta e che la rappresentanza della componente studentesca, dei dottorandi e degli specializzandi rimanga in carica per due anni.

Il sig. Madio condivide la proposta del Presidente in ordine all'integrazione della composizione del CUG con i rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e specializzandi, quale veicolo di conoscenza e stimolo alla risoluzione dei problemi di genere all'interno della componente studentesca.

Il prof. Natile evidenzia l'opportunità di un articolato statutario più sobrio della materia *de qua*, rinviando al Regolamento generale la disciplina di dettaglio.

La prof.ssa Montagnani chiede chiarimenti in merito alla composizione del CUG, con particolare riferimento alla componente designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione.

La prof.ssa Carella sottolinea l'esigenza di una regolamentazione statutaria esaustiva di tutti gli aspetti relativi ai compiti ed alla composizione del CUG, comprese le modalità di individuazione del Presidente, tenuto conto del ruolo che questo Consesso ha riconosciuto allo stesso, quale componente della Commissione di garanzia deputata alla individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, nel sottolineare l'opportunità di un approfondimento della tematica in esame, propone di rinviare ogni determinazione in merito alla prossima riunione, con invito a formulare eventuali proposte, tenuto conto delle considerazioni emerse nel corso dell'odierno dibattito e della normativa di riferimento, anche in confronto con le scelte statutarie operate dagli altri Atenei nella materia *de qua*.

L'Organo concorda.

Il Presidente passa, quindi, ad esaminare la tematica del Collegio dei revisori dei conti, dando lettura della proposta formulata dalla dott.ssa Marangelli attraverso

l'integrazione dell'articolo statutario vigente con le nuove disposizioni di legge in materia e di seguito integralmente riportata:

“”

Statuto vigente	
Art. 30 Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti é l'organo di controllo interno della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università.	….. e svolge le funzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo
2. ~~I criteri di composizione e le modalità di funzionamento dei Collegio dei revisori dei conti sono stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità. In ogni caso i componenti non devono avere rapporti di dipendenza né di collaborazione continuativa con l'Università.~~	Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti di cui: ✓ Uno effettivo, con funzioni di Presidente scelto dal Senato Accademico in una rosa di nominativi proposta dal Rettore di magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato ✓ Uno effettivo e uno supplente designati dal ministero dell'economia e delle finanze ✓ Uno effettivo ed uno supplente scelti dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra dirigenti e funzionari del ministero stesso Almeno due dei componenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. Nessuno dei componenti può appartenere ai ruoli dell' Ateneo, né avere rapporti di collaborazione e/o liti pendenti con lo stesso. Il Collegio, nominato con decreto del Rettore, dura in carica…… (max quattro esercizi finanziari per uniformarlo al Consiglio di Amministrazione) e l'incarico può essere rinnovato una sola volta consecutivamente. Le modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento per l' Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

“”

Egli condivide la scelta di uniformare la durata in carica del Collegio dei Revisori dei Conti a quella del Consiglio di Amministrazione, che questo Consesso ha deliberato di determinare in tre anni anni solari, rinnovabili per una sola volta.

Il dott. Gelao invita a riflettere sull'opportunità di prevedere che i componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ateneo barese non possano assumere

contemporaneamente la medesima carica presso altri Atenei o altri organismi rispetto ai quali sussistano situazioni di contenzioso con questa Università.

Il Presidente richiama le caratteristiche del Collegio dei Revisori dei conti e la tipologia di composizione prevista dalla legge, in parte di individuazione ministeriale, per sottolineare l'impossibilità di disciplinare ulteriori condizioni di incompatibilità oltre quelle per cui "*nessuno dei componenti può appartenere ai ruoli dell'Ateneo, né avere rapporti di collaborazione e/o liti pendenti con lo stesso"*, a garanzia di sostanziale terzietà.

Il prof. Angelini suggerisce di cassare il richiamo allo Statuto nel comma 1, come integrato nella colonna destra, trattandosi già di un articolo di Statuto.

Il sig. Madio propone di integrare la disciplina in esame prevedendo che i componenti il Collegio dei Revisori dei conti debbano impegnarsi, nel corso dell'intero mandato, al rispetto di quanto previsto dal Codice etico di questa Università.

L'Organo approva la proposta della dott.ssa Marangelli come riformulata sulla base delle considerazioni emerse.

Il Presidente passa, quindi, ad esaminare la problematica concernente la disciplina del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NVA), invitando il prof. Dellino a voler illustrare la propria proposta in materia.

Il prof. Dellino illustra nel dettaglio la suddetta proposta (allegato C al presente verbale), cominciando da ciò che ritiene debba essere il movente dell'azione del NVA, inteso a favorire una valutazione complessiva di quelle che attualmente sono le tre articolazioni *delle strutture amministrative, della didattica e della ricerca*, attraverso la predisposizione di una relazione, la cui cadenza ottimale ravvisa essere triennale, che dovrebbe fornire indicazioni utili ai fini delle ulteriori valutazioni dell'Università di matrice ministeriale. Egli sottolinea, altresì, l'opportunità di una composizione snella, con cinque esperti, di cui tre esterni all'Università di Bari, tra i quali il Rettore nominerebbe il Presidente, facendo ammenda di aver omesso di considerare che la legge di riforma prescrive anche per il Nucleo di valutazione la presenza della componente studentesca. Egli si sofferma ulteriormente sui profili più qualificanti dell'attività valutativa del NVA che dovrebbe essere *"svolta sulla base di criteri di efficienza e di efficacia, anche con riferimento alla corretta gestione delle risorse universitarie destinate al diritto allo studio"* e "*mirata alla verifica della rispondenza, in termini di qualità e sostenibilità finanziaria, agli obiettivi prefissati nel documento di programmazione triennale dell'Università*".

Il Presidente esprime perplessità in merito allo svolgimento della valutazione "anche con *riferimento alla corretta gestione delle risorse universitarie destinate al diritto allo*

studio", tenuto conto che la gestione di che trattasi non è di competenza dell'Università ma dell'A.DI.SU. e sottolineando, diversamente, l'opportunità che la valutazione inerisca, più in generale, alla gestione delle risorse destinate "*a servizi agli studenti*".

Il sig. Madio chiarisce quello che potrebbe essere il significato della formulazione soprarichiamata dal prof. Dellino, e contenuta nell'attuale norma statutaria sul NVA, circa il riferimento alla corretta gestione delle risorse universitarie destinate al diritto allo studio, nel senso della verifica della rispondenza delle modalità di utilizzo di determinate risorse per il diritto allo studio – cita l'esempio dei finanziamenti per le tesi all'estero – alle finalità di erogazione delle stesse.

Il prof. Dellino prosegue l'illustrazione della propria proposta, dando lettura, in particolare, della parte relativa alle modalità di esplicazione delle funzioni del NVA, per la quale:

"*Il nucleo dovrà tenere conto dei criteri di produttività, qualità e sostenibilità suggeriti dagli organi ministeriali preposti alla valutazione nazionale dell'Università e degli enti di ricerca (ANVUR). Nella valutazione della ricerca, il nucleo considererà la produttività e la qualità in termini di prodotti della ricerca e di finanziamenti ottenuti dalle strutture dipartimentali su progetti di rilevanza nazionale e internazionale, nonché di contratti e convenzioni di ricerca con enti pubblici e privati. Nella valutazione della didattica il nucleo dovrà tenere conto della sostenibilità qualitativa e quantitativa dei corsi di studio e di dottorato e degli indicatori di qualità contenuti negli atti normativi ministeriali (240/2010,DM 270, DM 17).*"

Il Presidente sottolinea l'opportunità di una formulazione più esplicita della prima proposizione, attraverso l'espresso richiamo ai criteri statuiti dall'ANVUR, e più ampia ed onnicomprensiva dell'ultima frase, attraverso la cassazione dei riferimenti normativi di dettaglio.

La prof.ssa Carella pone l'attenzione sull'esigenza di esplicitare che la valutazione della didattica debba svolgersi anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti.

Il prof. Dellino, quindi, nel richiamare la parte della propria proposta a norma della quale "*Il Nucleo può avvalersi di indagini analoghe svolte su altre Università o enti di ricerca per fornire giudizi comparativi con le analoghe strutture dell'Università di Bari*", riprendendo parzialmente quanto già prescritto nel vigente comma 3 dell'art. 32, si sofferma sugli ulteriori aspetti per i quali "*Ai fini della valutazione, il Nucleo recepisce i documenti di programmazione triennale della ricerca e della didattica delle strutture dipartimentali. Per la valutazione della ricerca, il Nucleo utilizza la banca dati dei prodotti della ricerca del CINECA, che dovrà essere sistematicamente aggiornata a cura dei*

dipartimenti. Inoltre il Nucleo, ove possibile, farà riferimento alle banche dati internazionali (ISI, SCOPUS) e ai relativi indicatori bibliometrici. I risultati della valutazione sono esposti nella relazione sulla valutazione triennale, che ha lo scopo di fornire indicazioni utili ai fini della valutazione ministeriale dell'Università di Bari. Il Nucleo deve fornire, nella relazione triennale, giudizi qualitativi sulle strutture dipartimentali dell'Università di Bari, e deve proporre correttivi nei casi di evidente criticità."

Egli, infine, nel ribadire che l'impegno richiesto al fine di una valutazione robusta rende difficile relazionare con cadenza inferiore al triennio, propone che la relazione triennale sulla valutazione delle attività dell'Università di Bari sia inviata al Rettore, che provvede a distribuirla alle strutture soggette alla valutazione e agli Organi di governo; questi ultimi devono tenere conto dei risultati della valutazione e dei giudizi delle strutture nella programmazione strategica dell'Università di Bari e che la relazione triennale della valutazione sia pubblicata sul sito *web* dell'Università di Bari ed inviata al MIUR, al CUN e alla Conferenza dei Rettori.

Il sig. Belvedere, nel confermare quanto prescritto dalla legge di riforma in merito alla presenza della rappresentanza studentesca anche nel NVA, valuta piuttosto generica la disposizione relativa alla valutazione della didattica, come proposta nel succitato documento del prof. Dellino, in ragione dell'omesso richiamo agli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, oltre che di uno specifico richiamo alla funzione dei questionari di valutazione somministrati agli studenti, circa i quali evidenzia l'esigenza di una maggiore erudizione degli studenti sull'importanza che essi rivestono nel contesto valutativo di che trattasi, al fine di favorirne compilazioni corrette e non superficiali. Egli, infine, anche riallacciandosi alla garanzia legislativa della presenza della rappresentanza studentesca nel Nucleo, suggerisce di conservare la previsione dell'attuale Statuto in base alla quale, per la valutazione della didattica "*il Nucleo recepisce, altresì, le indicazioni del Consiglio degli studenti*".

La prof.ssa Serio, nel ravvisare l'opportunità di confermare il disposto statutario vigente, a norma del quale "*Il Nucleo non ha poteri di intervento e decisione sul funzionamento delle strutture universitarie*", che non viene, invece, riproposto dal prof. Dellino nella propria proposta normativa, si sofferma sull'esigenza di integrare le attribuzioni del NVA che, per legge, contemplano anche, "*in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 27 ttobre 2009, n. 150 relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere, nelle Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il*

miglioramento della performance *organizzativa e individuale*". Ella, infine, nell'esprimere perplessità in merito al richiamo alle banche dati ISI e SCOPUS, che, nell'ambito di un Ateneo generalista come quello barese, risulta riduttivo della ben più ampia realtà produttiva di ricerca, con particolare riferimento all'ambito umanistico, ravvisa l'opportunità di riproporre, nel riformando articolo, la previsione per cui "*Il Nucleo può avvalersi di indagini svolte da strutture di ricerca universitarie o esterne*", integrandolo con il richiamo agli altri organismi che l'Università potrebbe ritenere di costituire nell'ambito *de quo*, ricordando, tra l'altro, quanto riferito dal Presidente, nel corso della riunione di questo Consesso del 23.08.2011, circa la meritoria iniziativa di altri Atenei, intesa alla istituzione all'interno delle strutture dipartimentali di appositi Comitati di valutazione della didattica e della ricerca a supporto delle attività del NVA.

Il prof. Longobardi sottolinea l'opportunità di una regolamentazione essenziale della materia *de qua*, evitando il richiamo a norme od indicatori specifici, tenuto conto che la disciplina dell'attività di valutazione è in continua evoluzione e che l'attitudine del Nucleo a dare riposta agli ingenti compiti attribuitigli è sostanzialmente rimessa alle capacità operative dello stesso. In particolare, nel condividere la scelta di cassare l'articolazione del Nucleo in sezioni prevista dall'articolo statutario vigente, difficilmente realizzabile anche considerata l'esiguità dell'apparato di supporto attualmente disponibile, esprime perplessità circa la proposta del prof. Dellino relativa alla cadenza triennale della relazione, che, alla luce dei differenti versanti di azione, potrebbe risultare troppo breve o troppo lunga, e pertanto comunque inefficace, evidenziando l'opportunità di rimettere al Nucleo medesimo la possibilità di cadenzare in maniera flessibile i *report*, ottimizzando la propria attività di settore. Con riferimento alla composizione del NVA, egli, nel dichiararsi sorpreso della previsione legislativa circa la presenza in esso della rappresentanza studentesca – che appare, peraltro, contraddittoria con la contemporanea richiesta di componenti con *elevata qualificazione professionale*, i cui *curricula siano resi pubblici nel sito internet dell'Università* –, reputa più efficace una composizione ampia dell'organo *de quo*, che confermerebbe, pertanto, in un numero pari a nove componenti, tenuto conto che i componenti esterni, da prevedere in misura prevalente, spesso non possono garantire una continuità partecipativa. Egli, altresì, esprime perplessità in ordine all'opportunità di coinvolgere il Nucleo nella verifica della rispondenza, in termini di qualità e sostenibilità finanziaria, agli obiettivi prefissati nel documento di programmazione triennale dell'Università, proposta dal prof. Dellino, posto che la programmazione di che trattasi è, per sua natura, già basata su.di un processo di autovalutazione; mentre, pur in

posizione di assoluta criticità, constata l'esigenza di integrare le attribuzioni del NVA con le funzioni di cui al D. Lgs. n. 150/2009 relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale.

Il Presidente, nel riprendere alcune considerazioni testè espresse dalla prof.ssa Serio, fornisce ulteriori chiarimenti sulla finalità originaria del disposto a norma del quale *il Nucleo non ha poteri di intervento e decisione sul funzionamento delle strutture universitarie*", inteso, agli albori della istituzione statutaria dell'organismo di valutazione, a salvaguardare l'autonomia dell'Università, ma che, nell'ambito di un processo valutativo ormai consolidato, appare una mera remora, tanto più una volta specificati i compiti che al NVA vengono attribuiti. Egli, inoltre, nel condividere le perplessità manifestate dal prof. Longobardi circa la cadenza triennale della relazione del Nucleo, sottolinea l'opportunità di definirla anche in ragione della durata in carica dello stesso: rispetto alla durata in carica di tre anni ipotizzata dal prof. Dellino, una relazione triennale assumerebbe i caratteri di relazione di fine mandato, così come una relazione annuale risulterebbe difficoltosa e poco efficace. Egli propone, pertanto, di fissare a quattro anni la durata dal mandato del NVA, invitando a valutare la possibilità di statuire una cadenza biennale della relazione, ottimizzando i rilevamenti sui margini di miglioramento verificatisi. Egli, comunque, sottolinea l'importanza che l'azione valutativa del Nucleo si esplichi ad ampio raggio su tutte le attività dell'Università, tenendo conto delle specificità della stessa, consentendo di registrare miglioramenti che la sola, per quanto doverosa, applicazione di parametri neutrali ed eterodeterminati, come quelli che saranno statuiti dall'ANVUR, non permetterebbe, invece, di rilevare. Egli, infine, nel sottolineare l'opportunità di precisare che l'Università si impegna a fornire apposito supporto alle attività del Nucleo, anche in termini di risorse umane, invita ad approfondire la soluzione intesa alla previsione di una composizione del Nucleo a nove, di cui cinque componenti esterni e quattro interni – comprensivi questi ultimi di uno studente -; il numero degli interni sarebbe, tra l'altro, giustificato dalla prassi di individuare i soggetti interni rispetto alle tre aree, tecnico-scientifica, umanistica e medica, mentre la Presidenza potrebbe confermarsi in capo ad uno dei componenti esterni; tutti i componenti durerebbero in carica quattro anni, ad eccezione dello studente, per il quale, analogamente a quanto previsto per il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, la durata andrebbe fissata in due anni, consentendo, in tal modo, di avviare contemporaneamente le procedure elettorali di designazione delle rappresentanze studentesche in seno a tutti i succitati organi. Egli, invece, invita ad approfondire la problematica concernente le modalità di individuazione

degli altri componenti interni e di quelli esterni del Nucleo, relativamente all'opportunità di confermare o meno la procedura attuale – nomina da parte del Rettore su proposta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione –, anche in ragione del ruolo assegnato al Presidente del NVA, nel riformando assetto statutario, quale componente della Commissione di garanzia incaricata della scelta dei consiglieri di amministrazione.

Il prof. Altomare sottolinea l'esigenza di integrare il dettato normativo sul NVA con la funzione espressamente attribuita al Nucleo dalla legge di riforma, *di verifica della congruità del* curriculum *scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1* della medesima legge, mentre, con riferimento alle modalità di individuazione dei componenti, ravvisa l'opportunità di precisare che il Rettore, all'atto della nomina, debba tenere conto di competenze differenziate nei vari ambiti disciplinari. Egli, altresì, nel reputare quanto meno anomala la previsione del compenso per i soli componenti esterni, suggerita dal prof. Dellino, si sofferma sul comma tre della proposta del medesimo docente nella parte relativa alla valutazione della ricerca, segnalando l'opportunità che il nucleo consideri la produttività e la qualità in termini di prodotti della ricerca e di finanziamenti ottenuti dalle strutture dipartimentali *anche* – e non solo, come si potrebbe evincere dal testo in esame - su progetti di rilevanza nazionale ed internazionale, tenuto conto dell'assoluta rilevanza ai suddetti fini di altre attività non configurabili come progetti. Egli, altresì, suggerisce di statuire che il Nucleo possa avvalersi di *panel* di esperti per la valutazione di specifiche aree di ricerca, esprimendo, infine, perplessità circa la possibilità che esso, oltre a fornire giudizi qualitativi sulle strutture dipartimentali, debba anche proporre correttivi nei casi di evidente criticità.

Il Presidente, nel ribadire l'intendimento di prevedere la costituzione di Comitati per la valutazione della ricerca all'interno dei Dipartimenti, quale supporto anche alle attività del Nucleo, riprende la problematica dei requisiti richiesti ai componenti dell'organo *de quo*, ritenendo alquanto restrittiva la proposta del prof. Dellino di prevedere, unitamente alle elevate competenze scientifiche e organizzative, una provata esperienza di valutazione di enti di ricerca e proponendo, pertanto, di legare i due aspetti con "*e/o"*, cassando il riferimento agli *enti di ricerca*; mentre, sotto altro profilo, ravvisa l'opportunità di fare riferimento generico agli indicatori previsti dall'ANVUR, senza richiamare specifici indicatori bibliometrici che non si attagliano adeguatamente a tutti gli ambiti di produzione scientifica.

La prof.ssa Carella, nel sottolineare l'opportunità di uniformare, sotto il profilo della tecnica redazionale, l'articolo sul Nucleo alle altre disposizioni statutarie sugli organi,

definendone la struttura e tratteggiandone le funzioni solo in termini generali, suggerisce che, ai fini della nomina dei componenti del NVA, si proceda tramite una selezione pubblica, che, per quanto complessa, sarebbe una procedura improntata alla massima trasparenza, invitando ad approfondire la problematica relativa alle competenze ed alle incompatibilità, eventualmente da prevedere in forma più specifica. Con riferimento alla rappresentanza degli studenti nell'organo in esame, ella richiama quanto prescritto dalla legge relativamente all'elettorato passivo, attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università, nonché alla durata biennale del mandato, rinnovabile per una sola volta; mentre con riguardo al Presidente del NVA ella ravvisa l'opportunità che venga eletto nell'ambito della componente esterna da parte dell'organo *de quo*, nel suo complesso, quale espressione di maggiore autonomia. Ella, quindi, si sofferma sulle attribuzioni del NVA, ribadendo l'esigenza di formulazioni più generali, ma altrettanto aderenti alle prescrizioni, innanzitutto dell'art. 2, comma 1, lett. r) della legge di riforma, tralasciando disposizioni di dettaglio – come, ad esempio, quella intesa a vincolare l'attività del NVA alla programmazione triennale di Ateneo – che potrebbero limitare gli ambiti di operatività dell'organo, ovvero non essere conformi alle previsioni di legge in materia. Analoghe considerazioni ella svolge con riferimento agli indicatori, per i quali occorrerebbe quanto meno salvaguardare le specificità metodologiche relative ai differenti ambiti scientifici.

Il Presidente, nell'evidenziare la complessità procedurale della funzione attribuita al Nucleo dalla legge circa la verifica della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari di contratti di insegnamento, tenuto conto della numerosità dei contratti di che trattasi, ipotizza che si assegni al NVA il compito di definire criteri generali cui attenersi nel conferimento degli stessi, assicurando, in tal modo, a tale organo maggiore flessibilità di azione in materia; mentre, con riferimento alle modalità di individuazione dei componenti, nel condividere la proposta della prof.ssa Carella nel senso che il Presidente venga eletto dall'Organo nel suo complesso, all'interno della componente esterna, invita a riflettere sulla soluzione intesa a prevedere che i componenti siano nominati dal Rettore su proposta del solo Senato Accademico.

Il prof. Angelini, nel condividere le perplessità già manifestate in altri interventi circa l'opportunità di legare l'attività del Nucleo alla programmazione triennale di Ateneo, si mostra critico anche rispetto alla proposta del prof. Dellino relativa alla valutazione della didattica, che non dovrebbe essere limitata alla sostenibilità qualitativa e quantitativa dei corsi di studio, ma svolgersi alla stregua di canoni anche di qualità e di efficacia,

sottolineando, infine, l'esigenza che emerga con maggiore chiarezza il rapporto tra i criteri di valutazione che saranno fissati dall'ANVUR e l'attività del Nucleo.

Il prof. Totaro, nel dichiararsi favorevole all'opzione intesa alla nomina dei componenti da parte del Rettore su proposta del Senato Accademico, si sofferma sulle criticità legate alle banche dati internazionali ISI e SCOPUS, sotto il profilo della conclamata inadeguatezza delle stesse rispetto ad alcuni ambiti scientifici, facendo presente che è vivace il dibattito, *in primis* in seno all'ANVUR, nonché ampia la bibliografia, in merito alla problematica dell'individuazione di indicatori e criteri adeguati alla valutazione dei diversificati comparti della ricerca; mentre con riguardo a quanto proposto dal prof. Dellino nel senso che *per la valutazione della ricerca, il Nucleo utilizza la banca dati dei prodotti della ricerca del CINECA*, propone di cassare il riferimento al sistematico aggiornamento della stessa a cura dei Dipartimenti, tenuto conto che l'aggiornamento è piuttosto a cura del singolo docente, che ne assume la relativa responsabilità.

Il sig. Madio riprende l'annosa questione della garanzia della rappresentanza studentesca negli Organi in misura almeno pari al 15%, ricordando l'interpretazione del dettato normativo in materia, sostenuta dal CUN e dal CNSU, nel senso favorevole all'arrotondamento per eccesso della succitata percentuale, che nel caso specifico di composizione del NVA a nove implicherebbe la presenza di due studenti e non uno.

Il prof. Natile, nel raccomandare anche con riferimento alla regolamentazione del NVA l'adozione di formulazioni statutarie meno dettagliate, condivide la scelta di demandare la nomina dei componenti al Rettore su proposta del Senato Accademico, sottolineando l'opportunità di prevedere espressamente, in ossequio al dettato legislativo, che i *curricula* degli stessi vengano resi pubblici sul sito dell'Università.

Il prof. Dellino, nel delucidare in merito alla finalità del documento in esame, intesa ad esplicitare le proprie convinzioni sul ruolo e l'attività che dovrebbero essere del Nucleo, senza alcuna pretesa di esaustività di disciplina, fornisce ulteriori chiarimenti sulla scelta di demandare al Nucleo la predisposizione di una relazione triennale – nella consapevolezza che ciò non esaurisca le attività di valutazione dello stesso, con riguardo ad esempio alla valutazione annuale dei corsi di studio e di dottorato – la quale, nell'ottica generale di assoggettamento dei Dipartimenti alla valutazione sia della ricerca che della didattica, dovrebbe fornire una visione complessiva ed organica dei due profili di riferimento per ciascuno di essi. Il proposito che ha mosso all'esplicitazione degli indicatori di valutazione della ricerca sarebbe, invece, da ritrovare non nella irrazionale pretesa di

una loro applicazione omogenea a tutti i comparti della ricerca, quanto nell'opportunità di disporre di riferimenti oggettivi, al fine di evitare forme di ragionamento *a contrario*, nel senso che, laddove esistano delle metriche, queste non vengano utilizzate, oppure che non si operi lo sforzo di trovare metriche che pure sarebbero proficuamente adottabili.

Al termine, il Presidente, nel riassumere l'orientamento emerso, esorta ad approfondire l'opportunità di costituire appositi Comitati di valutazione della ricerca all'interno dei Dipartimenti che, unitamente alle Commissioni paritetiche docenti-studenti per quanto attiene alla didattica, possano supportare le attività del Nucleo, con esso virtuosamente interfacciandosi e, nell'accogliere il *warning* del prof. Natile per una regolamentazione essenziale della materia *de qua* a livello statutario, non ultronea rispetto alle prescrizioni di legge, invita il prof. Dellino e gli altri intervenuti a raccordarsi con gli Uffici al fine della redazione di un articolato dedicato al Nucleo di Valutazione di Ateneo emendato ed integrato sulla base di quanto emerso nel corso del dibattito.

L'Organo approva.

La seduta si scioglie alle ore 19,15.

IL PRESIDENTE
f.to prof. Corrado Petrocelli

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
f.to dott.ssa Maria Cristina Bruno